

Pratica N. 196/2026

Decisione n. 160/2026

Decisione di contrarre – Affidamento diretto della fornitura di un computer portatile e relativo alimentatore

CUP: C32F16000270001

Il Direttore

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene **"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**, e in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni, che contiene **"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"** e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70"**, e in particolare gli articoli 30, 31 e 32;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce lo *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* (INAF);

- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo **"Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**;
- VISTO** il **"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene **"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli **"Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica**

Amministrazione", e che dispone, tra l'altro, che, qualora "... non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale ...

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene **"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, e, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, e modificato negli importi dalla Legge 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 130, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto nel rispetto del *"... sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro..." stipulate dalla **Concessionaria dei Sistemi Informativi Pubblici (CONSIP)** le *'... amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al **'Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione'** di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...';**

- fermi restando *'...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ..."* ;

VISTO il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare nel suo articolo 14 come modificato al comma 4 con Delibera n. 100 del 8 novembre 2005 pubblicata sulla G.U. n. 31 serie generale del 7 febbraio 2006 e con Delibera n. 46 del 2 luglio 2009, approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 628 del 29 luglio 2009;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e in particolare l'Art. 10;

VISTO lo Statuto dell'INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 42 del 25 maggio 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF (ROF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 giugno 2020 n. 46, modificato dal

medesimo Organo di Governo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;

- VISTO** il vigente "Piano Triennale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- VISTA** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- VISTA** la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale:
- è stata data piena attuazione alla Legge 21 giugno 2022, numero 78 *"Delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
 - è stato adottato il nuovo **"Codice dei Contratti Pubblici"**, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 12 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 marzo 2023, numero 77;
- VISTI** gli articoli da 19 a 36 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, relativa alla Parte II *"Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti"*.
- VISTO** l'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, *"Soglie di rilevanza europea e metodo di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti"*;
- VISTO** l'articolo 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, rubricato *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, rubricato "Procedure per l'affidamento" che prevede, tra l'altro, che le stazioni appaltanti "...procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14...';

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione che stabilisce che *"L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:*

a) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»;

b) alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione che stabilisce che *"All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;"*;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione che stabilisce che *"La direttiva 2014/24/UE è così modificata:*

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;

b) alla lettera b), «143 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c) alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR»;

2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;

b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR»;"

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "Responsabile unico del progetto (RUP)" e l'allegato I.2 al medesimo Decreto "Attività del RUP";

VISTO l'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei **criteri ambientali minimi (CAM)** adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 11 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 25 marzo 2026, numero 70, recante **"Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT)"**, entrato in vigore il 24 maggio 2026, e in particolare l'articolo 2, relativo alla quota minima di prodotti ricondizionati, e il capitolo 3 *"Fornitura di computer, monitor, tablet, smartphone"* del relativo Allegato 1;

CONSIDERATA che in ordine all'affidamento in oggetto non si è riscontrata la sussistenza di convenzioni o accordo quadro stipulati da Consip tutt'ora in vigore o comunque economicamente preferibili all'autonomo ricorso al mercato;

- VISTO** l'esito della preliminare esplorazione di mercato che ha condotto alla individuazione come migliore Operatore Economico in grado di assolvere all'esecuzione dell'appalto in oggetto **SDG s.r.l.** con sede in Firenze (FI), via Piazza G. Antonelli n. 7/r, codice fiscale 04858770482 e partita IVA 04858770482, in quanto:
- le prestazioni dell'oggetto fornito dall'Operatore Economico appaiono le più idonee alla realizzazione del Progetto;
 - l'offerta da esso presentata si è rilevata plausibile e conforme ai valori di mercato;
 - tale O.E. vanta una solida e riconosciuta competenza nel settore di riferimento;
- RITENUTA** l'insussistenza, in relazione all'affidamento in oggetto, dei presupposti giustificanti l'applicazione dell'art. 48, comma 2, Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in considerazione del valore presunto dell'affidamento;
- CONSIDERATO** che da preliminare e informale indagine di mercato l'importo stimato del progettato affidamento si attesterà certamente al di sotto della soglia di cui all'articolo 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;
- RITENUTO** di potere procedere, anche nell'ottica di ottimizzare i tempi di realizzazione del suddetto progetto, mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO** che l'Operatore Economico individuato è iscritto alla piattaforma di e-procurement per la gestione delle gare dematerializzate denominato "MePA" (<https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html>);
- RITENUTO** di potere avviare su sopramenzionata piattaforma di *e-procurement* la procedura diretta a provocare una formale offerta, da parte del suddetto O.E., confermativa o migliorativa della precedente acquisita in sede di esplorazione informale di mercato;

- PRESO ATTO** che in data 17/09/2026 veniva avviata sulla menzionata piattaforma di *e-procurement* la procedura – id negoziazione 6583009, con termine di scadenza per la presentazione dell'offerta 22/09/2026 ore 23:59;
- RILEVATO** che in data 17/09/2026 l'O.E. depositava su piattaforma l'offerta economica e la richiesta documentazione amministrativa (ID offerta 3551324);
- CONSIDERATO** che l'Operatore Economico ha tempestivamente e correttamente aderito a detta richiesta di offerta, confermando le condizioni offerte in sede di preliminare esplorazione di mercato e caricando la documentazione amministrativa, correttamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante;
- VISTA** l'offerta di tale Operatore Economico, per complessivi Euro 3.800,00, al netto di IVA;
- CONSIDERATO** che l'oggetto dell'affidamento, consistente nella fornitura di n. 1 computer portatile nuovo **Apple MacBook Pro 16 pollici con chip M5 Pro (modello A3428)** completo di alimentatore, rientra nell'ambito di applicazione dei CAM ICT di cui al citato D.M. 11 marzo 2026, categoria "notebook";
- RILEVATO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita da fonti ufficiali (registro EPEAT del Global Electronics Council, banca dati ENERGY STAR dell'U.S. Environmental Protection Agency, "Product Environmental Report" e pagine di supporto pubblicati dal fabbricante), il prodotto offerto presenta le seguenti caratteristiche rilevanti ai fini dei CAM:
- registrazione nel registro EPEAT, categoria "Computers & Displays", con livello "Gold", stato "Active" e data di registrazione 11/03/2026, riferita ai codici prodotto A3428 (modello offerto) e A3429, con il soddisfacimento di tutti i criteri obbligatori e di 38 punti opzionali su 48; EPEAT costituisce etichetta ecologica conforme alla norma UNI EN ISO 14024 espressamente richiamata, quale mezzo di prova, dal criterio 3.1.2 dell'Allegato 1 al D.M. 11 marzo 2026;

- certificazione ENERGY STAR del modello A3428 "MacBook Pro 16 in. with M5 Pro Chip" (data di certificazione 24/02/2026), rilasciata per più configurazioni di memoria, tutte con consumo tipico di energia (TEC) inferiore al TEC massimo ammesso (Etec-max): a titolo esemplificativo, configurazione con 24 GB di memoria TEC 17,0 kWh a fronte di un Etec-max di 25 kWh; configurazione con 64 GB (Unique ID 4572884) TEC 17,2 kWh a fronte di un Etec-max di 30 kWh;
- dichiarazione del fabbricante secondo cui il MacBook Pro 16 pollici consuma almeno il 30% di energia in meno rispetto al limite ENERGY STAR, con valori di consumo misurati anche alla tensione di 230V;
- contenuto di materiale riciclato pari al 45% della massa del dispositivo e imballaggio interamente a base di fibre riciclate o provenienti da fonti gestite responsabilmente;
- soddisfacimento dei criteri EPEAT obbligatori relativi a servizio di assistenza, rimozione dell'involucro esterno, disponibilità di parti di ricambio, sostituzione della batteria, ritiro e trattamento a fine vita, nonché dei criteri opzionali relativi a batteria ricaricabile di lunga durata (4.4.1.2), disponibilità pubblica delle informazioni di assistenza (4.4.2.2) e aggiornabilità e riparabilità del prodotto (4.4.2.5);
- batteria progettata, secondo il fabbricante, per conservare fino all'80% della capacità originale al raggiungimento del numero massimo di cicli di ricarica previsto, e disponibilità, con macOS Tahoe 26.4 o versioni successive, di un limite di carica della batteria impostabile dall'utente, in aggiunta alla funzione di caricamento ottimizzato;

RILEVATO

che la registrazione EPEAT del prodotto offerto risulta effettuata con riferimento al mercato della **Germania** ("Registered In: Germany") e non al mercato italiano;

CONSIDERATO

che tale circostanza non incide sull'idoneità della registrazione EPEAT quale mezzo di prova della conformità ai CAM, per le seguenti ragioni:

- il criterio 3.1.2 dell'Allegato 1 al D.M. 11 marzo 2026 richiede un certificato in corso di validità attestante il rispetto dei requisiti di un'etichetta ecologica conforme alla norma UNI EN ISO 14024, citando espressamente EPEAT

- (bronze, silver o gold), senza prevedere alcun requisito di registrazione dell'etichetta nello Stato della stazione appaltante;
- la registrazione EPEAT attesta prestazioni ambientali intrinseche al modello di prodotto e al suo fabbricante (gestione delle sostanze, selezione dei materiali, progettazione per il fine vita, longevità, efficienza energetica, imballaggio, prestazioni ambientali e sociali d'impresa), che non variano in funzione dello Stato di commercializzazione; il modello, identificato dal medesimo codice A3428, è immesso sul mercato unico dell'Unione europea – di cui la Germania è Stato membro – nel rispetto della medesima disciplina armonizzata (tra cui la direttiva 2011/65/UE "RoHS", il regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH", la direttiva 2014/30/UE e il regolamento (UE) n. 617/2013);
 - i soli requisiti EPEAT aventi una dimensione territoriale (servizi di ritiro e trattamento a fine vita, assistenza e disponibilità dei ricambi) risultano comunque garantiti per il territorio italiano, sia dagli obblighi posti a carico di produttori e distributori dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sia dalla clausola contrattuale CAM 3.3.4 (ritiro dei dispositivi da dismettere) che il presente atto pone espressamente a carico dell'affidatario, sia dalla rete di assistenza del fabbricante presente in Italia, sia dai programmi di ritiro e riciclo del fabbricante, attivi nel 99% dei Paesi in cui i prodotti sono venduti, che consentono il riciclo gratuito di qualsiasi dispositivo Apple e, su richiesta, il riciclo gratuito degli imballaggi per gli enti pubblici;
 - un'interpretazione che richiedesse la registrazione dell'etichetta sul mercato nazionale introdurrebbe una restrizione non prevista dai CAM, in contrasto con il principio di equivalenza delle etichettature di cui all'articolo 79 e all'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023 e con i principi di non discriminazione e di libera circolazione delle merci nel mercato interno;
 - la conformità al requisito di consumo energetico è in ogni caso autonomamente comprovata dalla certificazione ENERGY STAR sopra richiamata, mezzo di prova previsto alla lettera c) della verifica del medesimo criterio 3.1.2;

RITENUTO

pertanto che il prodotto offerto sia conforme alla specifica tecnica 3.1.2 "*Consumo energetico*" dei CAM e che la registrazione EPEAT Gold, unitamente alla documentazione del fabbricante, costituisca elemento a supporto della conformità alle specifiche tecniche 3.1.3 "*Durata delle batterie*", 3.1.4 "*Gestione della batteria*" e 3.1.6 "*Eco-progettazione*", ferma restando la valutazione di equivalenza dei mezzi di prova da parte del RUP ai sensi dell'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO

che la conformità alle ulteriori specifiche tecniche dei CAM risulta dalla documentazione ufficiale pubblicata dal fabbricante e dalle banche dati ufficiali sopra richiamate, e in particolare:

- quanto alla specifica 3.1.1 "*Caratteristiche dei dispositivi*", la dichiarazione di conformità UE del modello è pubblicata dal fabbricante sul proprio portale regolatorio europeo (regulatoryinfo.apple.com); il fabbricante dichiara che tutti i propri prodotti rispettano la direttiva 2011/65/UE (RoHS) e relative modifiche, incluse le esenzioni per l'uso del piombo, circostanza altresì confermata dal soddisfacimento del criterio obbligatorio EPEAT 4.1.1.1; quanto al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), il fabbricante ha assolto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 33 mediante la pubblicazione, sul proprio portale regolatorio, della "Apple REACH SVHC Disclosure" (versione dicembre 2025), che per il MacBook Pro indica le sostanze estremamente preoccupanti presenti oltre la soglia dello 0,1% in peso, e mediante la notifica al database SCIP dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); la garanzia di durata non inferiore a 2 anni è assicurata mediante l'obbligazione contrattuale di cui all'articolo 9 del presente atto;
- quanto alla specifica 3.1.3 "*Durata delle batterie*", la registrazione EPEAT Gold, comprensiva del criterio opzionale 4.4.1.2 "Long life rechargeable battery", è ritenuta dal RUP mezzo di prova equivalente ai sensi dell'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023, unitamente alla documentazione di supporto del fabbricante secondo cui la batteria è progettata per conservare fino all'80% della capacità originale al raggiungimento del numero massimo di cicli di ricarica;

- quanto alla specifica 3.1.4 "*Gestione della batteria*", la documentazione di supporto ufficiale del fabbricante attesta che, con macOS Tahoe 26.4 o versioni successive, l'utente può impostare un limite di carica della batteria, e costituisce la dichiarazione scritta prevista dalla lettera c) della verifica del criterio;
- quanto alla specifica 3.1.6 "*Eco-progettazione*", il fabbricante pubblica il manuale di riparazione specifico del modello ("MacBook Pro (16-inch, M5 Pro or M5 Max) Repair Manual") e rende disponibili parti, strumenti e manuali originali tramite il programma di Riparazione self-service, attivo anche in Europa unitamente agli strumenti Apple Diagnostics per la verifica dei componenti; la disponibilità di assistenza e ricambi è disciplinata dalla politica del fabbricante sui prodotti "vintage" e "obsoleti", in base alla quale i prodotti sono pienamente supportati fino a cinque anni dall'ultima distribuzione e, come prodotti "vintage", fino a sette anni subordinatamente alla disponibilità delle parti; il soddisfacimento dei criteri obbligatori EPEAT relativi a parti di ricambio e sostituzione della batteria ne costituisce ulteriore conferma;
- quanto alla clausola contrattuale 3.3.1 relativa agli obblighi in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il fabbricante dichiara di rispettare, nei Paesi dell'Unione europea in cui è considerato produttore, la direttiva 2012/19/UE (RAEE), aderendo agli schemi di conformità dei produttori previsti dalle normative nazionali di recepimento – per l'Italia il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 – e di rendere disponibili alle imprese di riciclo, anche tramite la piattaforma I4R, le informazioni sui componenti che richiedono un trattamento selettivo;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 11 marzo 2026, la quota minima del dieci per cento di prodotti ricondizionati è assicurata dalla Stazione Appaltante a livello complessivo, anche mediante più procedure o in compensazione tra categorie di prodotto, e che il presente affidamento, avente a oggetto un unico dispositivo nuovo destinato ad attività di ricerca che richiedono specifiche prestazioni di calcolo, è computato nel monitoraggio di tale quota;

- CONSIDERATO** che, ai fini della valutazione della complessiva attendibilità e sostenibilità dell'offerta, occorre procedere all'esame degli elementi che la compongono, con particolare riferimento ai costi della manodopera, agli oneri della sicurezza e al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Operatore economico;
- PRESO ATTO** che l'affidamento ha a oggetto una fornitura senza posa in opera e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, non sussiste l'obbligo per l'Operatore Economico di indicare separatamente nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- CONSIDERATO** altresì che, trattandosi di mera fornitura di beni, non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e che gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a Euro 0,00;
- RITENUTO** che in relazione all'oggetto dell'affidamento il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile sia il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Commercio – codice CNEL H011);
- PRECISATO** che tale scelta è motivata dal fatto che il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi è comunemente applicato alle imprese operanti nel settore "Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati" (ATECO 47.40.10) e garantisce il rispetto delle condizioni economico-normative previste dalla normativa vigente;
- CONSIDERATO** che l'Operatore economico ha indicato di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Commercio – codice CNEL H011);
- RITENUTO** che l'applicazione del suddetto CCNL garantisca il rispetto dei minimi salariali e delle condizioni di lavoro previste dalla legge;

- CONSIDERATO** che all'esito della predetta istruttoria il Responsabile Unico del Progetto, tenuto conto della natura di mera fornitura dell'affidamento, ha valutato l'offerta complessivamente sostenibile e idonea rispetto alle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'affidamento, sono stati verificati sia gli elementi costitutivi dell'offerta economica, con particolare riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, sia il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- ACQUISITE** quindi le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici relativamente ad affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;
- VISTE** le risultanze a seguito delle verifiche avviate a carico dell'Operatore Economico mediante acquisizione di "moduli" e "dichiarazioni", debitamente compilati e sottoscritti dallo stesso, come di seguito elencati e specificati:
- “Richiesta di offerta”, sottoscritta per presa visione e accettazione;
- “Documento di offerta economica” generato dalla piattaforma MePA (Id. Neg. n. 6583009), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
- “Dichiarazioni amministrative”, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante in data 17/09/2026 e comprensive, tra l'altro, della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023, della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, delle dichiarazioni relative alla Legge 68/1999, al CCNL applicato, alla composizione societaria ex D.P.C.M. 187/1991 e al divieto di pantouflage, nonché del Patto di integrità;
- PRESO ATTO** che nelle “Dichiarazioni amministrative” l'Operatore Economico ha dichiarato di occupare n. 7 (sette) dipendenti, precisando che l'azienda occupa meno di 15 dipendenti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, numero 68, l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette grava sui datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti e che, pertanto, l'Operatore Economico non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta Legge, né alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della medesima; ne consegue che non ricorre la causa di esclusione di cui all'articolo 94, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e che non trovano applicazione gli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dell'Allegato II.3 al medesimo Decreto, riferiti agli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici;

PRESO ATTO che, all'esito dell'istruttoria svolta e delle verifiche espletate, non sono emersi elementi ostativi all'affidamento del servizio in favore dell'Operatore economico, risultando positivamente accertati i presupposti richiesti dalla vigente normativa;

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, numero 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, numero 96, che ha modificato l'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 (fatta eccezione per le prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all' *articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*);

a) i pagamenti delle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2017 vengono effettuati al netto della Imposta sul Valore Aggiunto e il relativo versamento deve essere eseguito direttamente in favore dell'Erario;

b) la predetta procedura si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli "Enti Pubblici di Ricerca", e, quindi anche allo "Osservatorio Astrofisico Arcetri dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTA la Delibera del 20 dicembre 2023, numero 82, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha designato, tra gli altri, il Dott. Simone Esposito, con decorrenza dal 01 gennaio 2024 e per la durata di un triennio, quale Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri";

VISTO il Decreto del Presidente del 21 dicembre 2023, numero 32, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023, numero 82, e per i periodi temporali in essa specificati, sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", i nuovi Direttori delle "Strutture di Ricerca;

VISTO inoltre, la Determina Direttoriale del 28 dicembre 2023, numero 160, con la quale il Dottore Gaetano Telesio, nella sua qualità di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha conferito, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), del vigente Statuto, a decorrere dal 01 gennaio 2024 e per la durata di un triennio, l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri" al Dott. Simone Esposito;

VISTA la delibera di approvazione del Bilancio di previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'esercizio finanziario in corso;

RILEVATE l'esiguità del valore economico della commessa e la semplicità e limitata complessità esecutiva;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare i principi di proporzionalità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare il comma 4 ai sensi del quale *"è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"*;

VISTA la Legge del 13 agosto 2010 numero 136 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

PRESO ATTO delle novità in materia di imposta di bollo introdotte dal "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici";

VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023, avente a oggetto *"Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto"*

VISTA la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2023 numero 22 avente a oggetto *"Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo"*.

CONSIDERATO che i beni oggetto della fornitura, costituiti dal computer portatile e dal relativo alimentatore, sono beni durevoli da assoggettare a inventariazione;

VISTA la disponibilità sull'Ob. Fu. (Funzione Obiettivo) e sul pertinente Capitolo di Spesa in seguito richiamati in parte dispositiva;

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per procedere all'affidamento di quanto indicato in oggetto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VALUTATA la necessità di provvedere all'acquisizione di quanto richiesto;

DETERMINA

Art. 1: Le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Art. 2: che il Responsabile Unico di Progetto, in base all'Art. 15 del D. Lgs 36/2023 e Allegato I.2 del suddetto decreto è la Dott.ssa Virna Del Torchio, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo.

Art. 3: Di aggiornare e approvare il quadro economico come di seguito riportato:

oggetto dell'affidamento: 3.800,00 Euro

Costi di trasporto: 0,00 (incluse nell'offerta) Euro

IVA (22 %): 836,00 Euro

Totale: 4.636,00 Euro

A gravare su Ob. Fu 1.05.06.07 – Responsabile dei Fondi: Dott. Simone Esposito

Art. 4: Di autorizzare l'affidamento diretto della fornitura di n. 1 computer portatile Apple MacBook Pro 16 pollici (chip M5 Pro, modello A3428) e del relativo alimentatore a **SDGs.r.l.** con sede in Firenze (FI), via Piazza G. Antonelli n. 7/r, codice fiscale 04858770482 e partita IVA 04858770482 per complessivi **Euro 3.800,00** al netto di Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 5: Di autorizzare la relativa spesa, per un importo complessivo pari a 4.636,00 Euro comprensivo della Imposta sul Valore Aggiunto, a carico della Codice "Funzione Obiettivo" 1.05.06.07. "Codice Unico Progetto" ("CUP"): C32F16000270001; Capitolo 2.02.01.05.001.01.

Articolo 6: Di assumere i correlativi impegni di spesa.

Articolo 7: Di autorizzare il pagamento a favore dell'affidatario, mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato alla Stazione Appaltante, del corrispettivo previsto per l'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento, che ammonta, al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, a **Euro 3.800,00**, previa attestazione di regolare esecuzione.

Articolo 8: Di rinunciare espressamente a richiedere la costituzione della garanzia definitiva, esonerando pertanto l'Affidatario dall'obbligo di prestare detta garanzia ai fini della stipula del contratto.

Articolo 9: Di disporre che, a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione, il computer portatile e il relativo alimentatore siano presi in carico nell'inventario dei beni mobili dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri;

Articolo 10: Di dare atto che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nei termini previsto dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

Articolo 11: Di dare atto che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, sia nei confronti del RUP che del Direttore dell'Osservatorio:

- non ricorre conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'articolo 14 del D.P.R. n. 62/2013 e di cui al vigente codice di comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Il Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Dott. Simone Esposito



Simone Esposito
25.09.2026
15:32:10
GMT+02:00